



## Circolare n° 3/2022

### LEGGE DI BILANCIO 2022

Vi riportiamo le principali novità della **Legge di bilancio 2022** (l. 30.12.2021 n. 234):

- Principali novità in materia di **lavoro e previdenza**
- Principali novità in materia **fiscale e agevolativa**

### PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>AMMORTIZZATORI SOCIALI</b> (RIORDINO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE)	<p>Obiiettivo è il riordino della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari già regolati dal D.Lgs. 14.9.2015 n. 148.</p> <p><b>Campo di applicazione:</b> Si dispone l'<u>ampliamento</u> del novero dei <u>destinatari</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• consentendo l'accesso agli ammortizzatori sociali in questione anche ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti;</li><li>• riducendo da 90 a <b>30 gg</b> l'anzianità di effettivo lavoro – alla data di presentazione della relativa domanda di concessione – quale requisito richiesto ai lavoratori per poter accedere ai trattamenti di integrazione salariale.</li></ul> <p><b>Modalità di computo dei dipendenti</b> Si stabilisce, ai fini del calcolo delle soglie dimensionali, che vengano computati tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Il computo riguarda indistintamente i lavoratori che prestano l'attività lavorativa all'interno o all'esterno dell'azienda.</p> <p><b>Incremento degli importi dei trattamenti</b> A decorrere dall'1.1.2022 il solo massimale da considerare è quello più elevato tra i due previsti, che per il 2021 risulta pari a 1.199,72 euro lordi.</p> <p><b>Modifica alla disciplina del contributo addizionale</b> Viene modificata la disciplina del contributo addizionale, dovuto dalle aziende che presentano domanda di integrazione salariale. Oltre alla rimozione dell'esonerazione dal pagamento del contributo addizionale per le aziende del settore dell'elettronica di consumo, si prevede, a decorrere dall'1.1.2025 e a favore dei datori di lavoro che non fruiscono di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato, una possibile riduzione dell'aliquota del contributo addizionale nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>6%</b> della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;</li><li>• <b>9%</b> della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti oltre il limite delle 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.</li></ul> <p><b>Erogazione e rimborso delle prestazioni</b> Si stabilisce che in caso di pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale, il datore di lavoro sia tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo della prestazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di <b>60 gg</b> dall'adozione del provvedimento di autorizzazione.</p>

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p><b>Incompatibilità con lo svolgimento di prestazioni lavorative (subordinate e autonome)</b> Secondo le nuove previsioni, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.</p>
<b>CIGS (NOVITÀ 2022)</b>	<p>Vengono previsti una serie di interventi che riguardano nello specifico i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) - artt. 19 - 25-bis del D.Lgs. 148/2015.</p> <p><b>Ampliamento del campo di applicazione della CIGS</b> Ampliare il campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale straordinario, viene stabilito che a partire dal 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i trattamenti di CIGS in questione, relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1.1.2022, trovano applicazione anche in relazione a tutti datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà (artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. 148/2015) che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di <b>15 dipendenti</b>;</li> <li>• la disciplina della CIGS e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, <b>a prescindere dal numero dei dipendenti</b>, alle imprese del settore del trasporto aereo e, a determinate condizioni, ai partiti e movimenti politici.</li> </ul> <p><b>Nuove causali di intervento</b> Vengono apportate modifiche anche alla disciplina delle <b>causali di intervento</b> della CIGS, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ampliamento della causale di riorganizzazione aziendale, includendo in tale ipotesi la realizzazione di processi di transizione;</li> <li>• la modifica del programma di riorganizzazione aziendale anche al fine di gestire i predetti processi di transizione, e non solo le inefficienze della struttura gestionale o produttiva;</li> <li>• un'ulteriore definizione delle finalità del citato programma di riorganizzazione.</li> </ul> <p>Inoltre, sono previsti interventi anche con riferimento alla causale del <b>contratto di solidarietà</b>, incentivandone il ricorso mediante l'aumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della riduzione oraria che passa dal 60% all'<b>80% dell'orario</b> giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;</li> <li>• della percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, che passa dal 70% all'<b>80%</b>, nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è attivato.</li> </ul> <p><b>Contribuzione per la richiesta di CIGS</b> A decorrere dall'1.1.2022, trova applicazione un contributo ordinario a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di CIGS, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti;</li> <li>• delle imprese del trasporto aereo e dei partiti e movimenti politici.</li> </ul> <p>Il contributo in questione trova applicazione nella misura dello <b>0,90% della retribuzione imponibile</b> ai fini previdenziali, di cui lo <b>0,30% è a carico del lavoratore</b>.</p>
<b>ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE E RELATIVO INCENTIVO ALLE ASSUNZIONI</b>	<p>Si tratta di un accordo (art. 22-ter del D.Lgs. 148/2015) da stipulare in sede di procedura di consultazione sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• finalizzato a <b>sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento di CIGS</b> per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano <b>più di 15 dipendenti</b>;</li> <li>• che si concretizza nella <b>concessione</b>, in deroga agli ordinari limiti di durata, di un <b>ulteriore intervento di CIGS</b> finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un <b>massimo di 12 mesi</b> complessivi non ulteriormente prorogabili.</li> </ul> <p>Nel contempo, il provvedimento in esame introduce un <b>incentivo per l'assunzione di lavoratori in CIGS</b> con accordo di transizione occupazionale, che consiste in un <b>contributo</b> mensile cedibile per un massimo di 12 mesi e <b>pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario</b> di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.</p>
<b>FONDI DI SOLIDARIETÀ (NOVITÀ)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ai <b>Fondi di solidarietà bilaterali</b> (art. 26 del D.Lgs. 148/2015) e ai <b>Fondi di solidarietà bilaterali alternativi</b> (art. 27 del D.Lgs. 148/2015), per i quali si prevede l'<b>ampliamento</b> del campo di applicazione grazie all'inclusione dei <b>datori di lavoro con almeno un dipendente</b>;</li> <li>• al <b>Fondo di integrazione salariale</b> (art. 29 del D.Lgs. 148/2015):             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ampliando anche in questo caso il novero dei datori di lavoro interessati (<b>includendo anche le imprese con almeno un dipendente</b>)</li> <li>2. modificando la durata delle prestazioni (da 13 a <b>26 settimane in un biennio</b> mobile, per le aziende che, rispettivamente, occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia)</li> <li>3. fissando due <b>aliquote di finanziamento</b>:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pari allo <b>0,5%</b> per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>pari allo <b>0,8%</b> per quelle oltre 5 dipendenti</li> </ul> <p>Viene poi <b>sostituito l'assegno ordinario</b> (art. 30 del D.Lgs. 148/2015), con <b>l'assegno di integrazione salariale</b>.</p> <p><b>N.B</b> Infine, dall'1.1.2022, il rilascio del <b>DURC</b> viene <u>vincolato al regolare versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali</u>.</p>
<b>CISOA AGRICOLTURA</b>	<p>Con riferimento alla Cassa integrazione per i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti (OTI) da imprese agricole (CISOA), la legge di bilancio prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il trattamento in questione venga <b>esteso</b> anche a favore dei lavoratori del <b>settore pesca</b>;</li> <li>il conguaglio o la <b>richiesta di rimborso</b> degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato vadano effettuati, a pena di decadenza, <b>entro 6 mesi</b> dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.</li> </ul>
<b>CONTRATTO DI ESPANSIONE</b>	<p>Il contratto di espansione introdotto in via sperimentale (art. 41 del D.Lgs. 148/2015) è un ammortizzatore sociale finalizzato ad agevolare le aziende nella gestione efficiente del cambiamento dei processi produttivi. La legge di bilancio prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>una proroga del periodo sperimentale fino al <b>2023</b>;</li> <li>un ampliamento del novero delle aziende interessate, riducendo il limite dimensionale minimo da 100 a <b>50 unità lavorative in organico</b>.</li> </ul>
<b>DELOCALIZZAZIONE</b>	<p>Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo in caso di cessazione dell'attività produttiva, i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti e dirigenti, mediamente <b>almeno 250 dipendenti</b>, e che intendano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>chiudere una sede</b>, uno stabilimento, una filiale, un ufficio o un reparto autonomo situato in Italia,</li> <li>con <b>cessazione definitiva della relativa attività, licenziando almeno 50 lavoratori</b>,</li> </ul> <p>devono darne comunicazione per iscritto, almeno <b>90 gg</b> prima dell'avvio della procedura di cui all'art. 4 della L. 223/91, ai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rappresentanze sindacali aziendali o rappresentanza sindacale unitaria;</li> <li>sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;</li> <li>Regioni interessate;</li> <li>Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;</li> <li>Ministero dello Sviluppo economico;</li> <li>Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).</li> </ul> <p>La comunicazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le ragioni economiche, finanziarie, tecniche od organizzative della chiusura;</li> <li>il numero e i profili professionali del personale occupato;</li> <li>il termine entro cui è prevista la chiusura.</li> </ul> <p><b>Piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche</b>  <b>Entro 60 gg</b> dalla comunicazione il datore di lavoro deve elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, da presentare ai soggetti sopra indicati.      Il piano deve avere una <b>durata massima di 12 mesi</b> e va discusso entro 30 giorni dalla presentazione.      Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione è vietato avviare la procedura di licenziamento collettivo e intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.      In caso di accordo, il piano è sottoscritto con l'assunzione dell'impegno, da parte del datore di lavoro, di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate.      Ai lavoratori interessati dal piano sottoscritto è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 22-ter del D.Lgs. 14.9.2015 n. 148) e inoltre è previsto l'accesso al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori.      Qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione la previsione che moltiplica per 3 volte il ticket licenziamento (art. 2 co. 35 della L. 28.6.2012 n. 92)</p> <p><b>Sanzioni</b>      I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono <b>nulli</b>.      È previsto il pagamento del doppio del contributo per ticket licenziamento in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mancata di presentazione del piano;</li> <li>assenza, nel piano, degli elementi previsti;</li> </ul>

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>inadempimento da parte del datore di lavoro agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile.</li> </ul> <p>È previsto il pagamento del suddetto contributo aumentato del 50% in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale.</p>
<b>QUOTA IVS A CARICO DEL LAVORATORE (ESONERO CONTRIBUTIVO DELLO 0,8%)</b>	<p>Per i periodi di paga dall'1.1.2022 al 31.12.2022, in favore dei rapporti di lavoro dipendente viene riconosciuto un esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pari allo 0,8%;</li> <li>da applicarsi sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore.</li> </ul> <p>▪ <b>Passando: 9,19% → 8,39% e 9,49% → 8,69%</b></p> <p>▪ <b>Condizione:</b> L'esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.</p> <p>▪ <b>Esclusione:</b> L'esonero non si applica per i rapporti di lavoro domestico</p>
<b>CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO (ESONERO CONTRIBUTIVO)</b>	<p>Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, viene riconosciuto <b>l'esonero del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta</b>, per i periodi contributivi maturati nei <b>primi 3 anni</b> di contratto, fermo restando l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p> <p><b>Datori di lavoro</b> Lo sgravio è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti ≤ 9.</p>
<b>LAVORATORI DELLE COOPERATIVE (ESONERO CONTRIBUTIVO)</b>	<p>Le società cooperative che si costituiscono, a decorrere dall'1.1.2022, (ovverosia costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi) possono fruire di un <b>esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali</b> a carico dei datori di lavoro.</p> <p>L'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>si applica nel <b>limite</b> massimo di importo pari a <b>6.000,00 euro</b> su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;</li> <li>ha una <b>durata</b> massima di <b>24 mesi</b> dalla data della costituzione della cooperativa;</li> <li><b>non riguarda</b> i premi e contributi dovuti all'<b>INAIL</b>.</li> </ul> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p><b>Esclusioni</b> L'esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.</p>
<b>IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI E I COLTIVATORI DIRETTI (ESONERO CONTRIBUTIVO)</b>	<p>L'esonero contributivo in favore degli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti <b>under 40</b>, viene esteso anche al 2022.</p> <p>L'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>riguarda la <b>contribuzione IVS</b> e il contributo addizionale di cui all'art. 17 co. 1 della L. 3.6.75 n. 160 (sono esclusi il premio INAIL e il contributo di maternità);</li> <li>è pari al <b>100%</b>;</li> <li>ha una durata massima di <b>24 mesi</b>.</li> </ul>
<b>LAVORATRICI MADRI (ESONERO CONTRIBUTIVO)</b>	<p>In favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno fruito del <b>congedo obbligatorio di maternità</b> viene riconosciuto, in via sperimentale per l'anno 2022, un esonero del <b>50%</b> dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico.</p> <p>L'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ha la durata di <b>un anno</b>;</li> <li>decorre dalla <b>data del rientro nel posto di lavoro</b> dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.</li> </ul> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
<b>LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI (INCENTIVO PER L'OCCUPAZIONE)</b>	<p>L'agevolazione viene riconosciuta anche ai datori di lavoro privati che nel periodo ivi considerato assumono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con contratto di lavoro a tempo <b>indeterminato</b>;</li> <li><b>lavoratori</b> subordinati, da imprese per le quali è <b>attivo un tavolo di confronto</b> per la gestione della <b>crisi aziendale</b> presso la struttura per la crisi d'impresa (all'art. 1 co. 852 della L. 27.12.2006 n. 296);</li> <li><b>ogni età anagrafica</b>.</li> </ul> <p>L'agevolazione: esonero contributivo pari al <b>100%</b> (limite massimo di <b>6.000,00 euro</b> su base annua) in caso di assunzioni di lavoratori <b>under 36</b>, con contratto a tempo <b>indeterminato</b>, e per le <b>trasformazioni</b> di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel <b>biennio 2021-2022</b>.</p>

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>ASSUNZIONI DI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA (ESONERO CONTRIBUTIVO)</b>	<p>L'incentivo all'assunzione previsto per i datori di lavoro che assumono percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) a <b>tempo pieno e indeterminato (anche mediante il contratto di apprendistato)</b> viene esteso anche ai datori di lavoro che procedano all'assunzione di tali lavoratori con contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a tempo <b>determinato</b>;</li> <li>a tempo <b>indeterminato parziale</b>.</li> </ul> <p>La norma riconosce poi, alle <b>agenzie per il lavoro</b>, in caso di assunzione di beneficiari di Rdc a seguito di specifica attività di mediazione, un <b>incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro</b>, che viene decurtato da quello previsto per questi ultimi.</p>
<b>TIROCINIO</b>	<p><b>Riordino della disciplina sul tirocinio</b>, demandando al Governo e alle Regioni la definizione di nuove linee guida, con un inasprimento delle regole per evitarne un uso distorto, e alla differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare.</p> <p><b>Obblighi del soggetto ospitante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria</li> <li>è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro</li> </ul> <p><b>Sanzioni</b> Vengono inoltre previste le seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per la mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, è prevista una sanzione da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro,</li> <li>per il tirocinio svolto in modo fraudolento (cioè eludendo la prescrizione secondo cui non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente), viene prevista la pena dell'ammenda di 50,00 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio e la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.</li> </ul>
<b>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER I LAVORATORI IN CIGS</b>	<p>A decorrere dall'1.1.2022, è possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale (finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero).</p> <p>Tale misura è riconosciuta al fine di permettere ai suddetti lavoratori di potersi qualificare o riqualificare professionalmente.</p>
<b>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE SPORTIVI</b>	<p>Viene disposta una riduzione, da 29 a 23 anni, del limite massimo di età, in caso di assunzione di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante da parte di società e associazioni sportive professionistiche.</p>
<b>ESONERO ACCANTONAMENTO QUOTE TFR E TICKET LICENZIAMENTO</b>	<p>Si prevede la proroga anche per gli anni 2022 e 2023 degli esoneri previsti, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro;</li> <li>il c.d. "ticket licenziamento".</li> </ul> <p>L'agevolazione viene riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in favore delle società sottoposte a <b>procedura fallimentare</b> o in <b>amministrazione straordinaria</b>, le quali abbiano <b>usufruito</b> del trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS);</li> <li><b>limitatamente ai lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale</b> sopra richiamato.</li> </ul>
<b>NASPI (INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE)</b>	<p>Novità in materia di NASpl riguardanti:</p> <p><b>Soggetti beneficiari</b> A partire dall'1.1.2022 viene previsto un ampliamento dei destinatari della NASpl con l'<b>estensione</b> dell'indennità anche agli <b>operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative</b> e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci ex L. 240/84.</p> <p><b>Requisiti di accesso</b> Per gli eventi di disoccupazione occorsi a partire dall'1.1.2022 viene <b>disapplicato il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione</b>. Pertanto, per i soggetti disoccupati a partire da tale data, l'accesso alla NASpl sarà garantito a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>siano in stato di disoccupazione;</li> <li>possano far valere, nei <b>4 anni precedenti</b> l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno <b>13 settimane di contribuzione</b>.</li> </ul> <p><b>Meccanismo di riduzione</b> Modificando il meccanismo di riduzione, viene stabilito che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2022,</p>

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>L'indennità di NASpl si <b>riduca del 3%</b> ogni mese a decorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dal 1 giorno del <b>6 mese di fruizione</b>;</li> <li>ovvero dal 1 giorno dell'<b>8 mese di fruizione</b>, per i beneficiari di NASpl che abbiano compiuto il <b>55° anno</b> di età alla data di presentazione della domanda.</li> </ul>
<p><b>DIS-COLL</b> (INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA)</p>	<p>Viene modificata la disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>consente la corresponsione mensile della prestazione per un <b>numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati</b> nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento;</li> <li>estende, da 6 a <b>12 mesi</b>, la durata massima per l'erogazione della prestazione;</li> <li>riconosce la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione pari a <b>1,4 volte l'importo massimo mensile</b> della DIS-COLL per l'anno in corso;</li> <li>prevede che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2022 il meccanismo mensile di <b>riduzione</b> del 3% della DIS-COLL venga applicato dal <b>6 mese</b> (invece che dal 4).</li> </ul> <p>Inoltre, dall'1.1.2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto a percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpl.</p>
<p><b>LAVORATORI AUTONOMI</b> (POLITICHE ATTIVE)</p>	<p>Sono <b>estese anche ai lavoratori autonomi</b>, titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma nazionale "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL). Queste sono erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di <b>cessazione, in via definitiva, dell'attività professionale</b>;</li> <li><b>dai centri per l'impiego</b> e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo.</li> </ul>
<p><b>LAVORATORI FRAGILI</b> (INDENNITÀ)</p>	<p>Ai lavoratori fragili dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante il 2021 del trattamento di cui all'art. 26 co. 2 del DL 18/2020, viene riconosciuta un'indennità una tantum pari a 1.000,00 euro per l'anno 2022, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la <b>prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile</b>;</li> <li><b>abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia</b>.</li> </ul> <p><b>Domanda ed erogazione</b> L'indennità in esame è erogata dall'INPS previa domanda dell'interessato</p> <p><b>Esclusione dal reddito imponibile e dalla contribuzione figurativa</b> L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto all'accredito di contribuzione figurativa.</p>
<p><b>INDENNITÀ PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE</b></p>	<p>Viene istituito, il "<b>Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale</b>", per gli anni 2022 e 2023, al fine di sostenere economicamente i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.</p>
<p><b>INDENNITÀ PER FERMO PESCA</b></p>	<p>Viene finanziata anche per l'anno 2022 l'indennità giornaliera di 30,00 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ù in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>obbligatorio;</li> <li>non obbligatorio.</li> </ul>
<p><b>INDENNITÀ DI MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME</b></p>	<p>Viene riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle lavoratrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>iscritte alla <b>Gestione separata INPS</b>,</li> <li>autonome e imprenditrici <b>agricole</b>,</li> <li>libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un <b>reddito inferiore a 8.145,00 euro</b>, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT.</li> </ul>
<p><b>CONGEDO DEL PADRE LAVORATORE</b></p>	<p>Dall'anno 2022 viene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>stabilizzato il congedo obbligatorio in <b>10 giorni del padre lavoratore</b>;</li> <li>riconosciuta la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. "<b>congedo facoltativo</b>"), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.</li> </ul>
<p><b>TUTELE PREVIDENZIALI PER I GIORNALISTI</b></p>	<p>Con riferimento alla gestione sostitutiva, la funzione previdenziale svolta dall'INPGI venga trasferita all'INPS. Vengono inoltre regolamentati gli strumenti di sostegno al reddito (CIG e disoccupazione) e prevista una gestione assicurativa INAIL analoga a quella della generalità dei lavoratori dipendenti.</p>

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>REDDITO DI CITTADINANZA (NOVITÀ)</b>	<p>In materia di reddito di cittadinanza (Rdc), sono previste novità riguardo:</p> <p><b>Obblighi per i percettori di Rdc</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che la domanda di Rdc sia equivalente alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);</li> <li>• che il patto per l'inclusione sociale preveda la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà, pena la decadenza dal beneficio;</li> <li>• che i patti di lavoro e di inclusione sociale prevedano necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività, con colloqui in presenza;</li> <li>• l'anticipazione della comunicazione obbligatoria di variazione della situazione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare al giorno antecedente l'inizio della stessa (invece che entro i 30 giorni successivi al suo inizio);</li> <li>• la diminuzione, da tre a due, del numero massimo di offerte congrue tra le quali il percettore di Rdc è tenuto ad accettare;</li> <li>• la riduzione, in generale, da 100 a 80 km entro cui la prima offerta può essere ritenuta congrua; per la seconda offerta la congruità prescinde dalla collocazione geografica della stessa;</li> <li>• che, in caso di proposta di occupazione con contratto di lavoro a tempo determinato o part-time, l'offerta di lavoro si considera congrua a condizione che non sia distante più di 80 km dalla residenza del beneficiario o comunque sia raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici sia in caso di prima che di seconda offerta;</li> <li>• l'eliminazione del criterio della durata dello stato di disoccupazione e la revisione del criterio retributivo nella valutazione dell'offerta di lavoro congrua.</li> </ul> <p><b>Meccanismo di riduzione mensile</b></p> <p>Viene introdotto un meccanismo di riduzione mensile in base al quale l'importo del reddito di cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quota A), viene ridotto di una somma pari a 5,00 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua.</p> <p><u>Vengono inoltre inaspriti i controlli da parte dell'INPS e dei Comuni e ampliate le ipotesi di revoca e decadenza dal beneficio.</u></p>
<b>PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" (MODIFICHE)</b>	<p>Viene prorogato anche per il 2022, il diritto di accesso alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021.</p> <p>Il requisito anagrafico viene infatti rideterminato in <b>64 anni di età</b> (anziché 62, come da disposizione previgente), mentre rimane invariato il requisito contributivo a <b>38 anni di anzianità contributiva</b> (c.d. pensione "Quota 102").</p>
<b>"OPZIONE DONNA" (PROROGA DELL'ANTICIPO PENSIONISTICO)</b>	<p>Anche per il 2022 è possibile richiedere l'accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. "Opzione donna" per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2021, come da disposizione previgente. Alle predette lavoratrici è richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'<b>anzianità contributiva</b> pari o superiore a <b>35 anni</b>;</li> <li>• un'<b>età anagrafica</b> pari o superiore a <b>58 anni</b> per le lavoratrici <b>dipendenti</b> e a <b>59 anni</b> per le lavoratrici <b>autonome</b>.</li> </ul>
<b>APE SOCIALE (PROROGA)</b>	<p>Per quanto riguarda l'APE sociale, ossia l'anticipo pensionistico a carico dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ne rinnova il possibile accesso anche per l'anno <b>2022</b>;</li> <li>• prevede l'<b>eliminazione</b>, ai fini dell'accesso alla misura, della condizione che siano passati <b>3 mesi</b> dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (<b>NASPI</b>) di cui all'art. 1 co. 179 lett. a) della L. 232/2016;</li> <li>• estende la misura ad altre categorie professionali</li> <li>• riduce da 36 a <b>32 anni</b> il <b>requisito di anzianità contributiva</b> richiesto per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.</li> </ul>

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
 @mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
 @mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



### PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

ARGOMENTO	DESCRIZIONE																													
RIFORMA DELL'IRPEF	<p>Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili;</li> <li>la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali;</li> <li>la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione" (<i>bonus</i> di 100,00 euro al mese).</li> </ul> <p><b>Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Scaglioni</th> <th>Aliquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 15.000,00 €</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>15.000,00 € - 28.000,00 €</td> <td>25% (prima 27%)</td> </tr> <tr> <td>28.000,00 € - 50.000,00 €</td> <td>35% (prima 38% fino a 55.000)</td> </tr> <tr> <td>oltre 50.000,00 €</td> <td>43% (Prima 41% fino a 75.000)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reddito imponibile</th> <th>Aliquote fino al 31.12.2021</th> <th>Aliquote dal 01.01.2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 15.000</td> <td>23%</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>15.001 – 28.000</td> <td>25%</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>28.001 – 50.000</td> <td>35%</td> <td>38%</td> </tr> <tr> <td>50.001 – 55.000</td> <td rowspan="3">43%</td> <td>41%</td> </tr> <tr> <td>55.001 – 75.000</td> <td>43%</td> </tr> <tr> <td>Da 75.001</td> <td>43%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali</b> Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, mantenendo la precedente suddivisione relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;</li> <li>ai redditi derivanti da pensioni;</li> <li>ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;</li> <li>agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.</li> </ul> <p>Viene <b>abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF</b> a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, <b>con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro</b>, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.</p> <p><b>Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione" (Ex Bonus Renzi - 100,00 € al mese)</b> A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati. Il <b>limite di reddito complessivo</b> per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a <b>15.000,00 euro</b>. Per i contribuenti con un <b>reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro</b>, viene invece introdotta una particolare "<b>clausola di salvaguardia</b>" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;</li> <li>comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.</li> </ul> <p><b>Decorrenza delle nuove disposizioni</b> Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).</p>	Scaglioni	Aliquote	fino a 15.000,00 €	23%	15.000,00 € - 28.000,00 €	25% (prima 27%)	28.000,00 € - 50.000,00 €	35% (prima 38% fino a 55.000)	oltre 50.000,00 €	43% (Prima 41% fino a 75.000)	Reddito imponibile	Aliquote fino al 31.12.2021	Aliquote dal 01.01.2022	0 – 15.000	23%	23%	15.001 – 28.000	25%	27%	28.001 – 50.000	35%	38%	50.001 – 55.000	43%	41%	55.001 – 75.000	43%	Da 75.001	43%
	Scaglioni	Aliquote																												
fino a 15.000,00 €	23%																													
15.000,00 € - 28.000,00 €	25% (prima 27%)																													
28.000,00 € - 50.000,00 €	35% (prima 38% fino a 55.000)																													
oltre 50.000,00 €	43% (Prima 41% fino a 75.000)																													
Reddito imponibile	Aliquote fino al 31.12.2021	Aliquote dal 01.01.2022																												
0 – 15.000	23%	23%																												
15.001 – 28.000	25%	27%																												
28.001 – 50.000	35%	38%																												
50.001 – 55.000	43%	41%																												
55.001 – 75.000		43%																												
Da 75.001		43%																												
IRAP (ESCLUSIONE DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI)	<p>A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP <b>non è più dovuta</b> dalle persone fisiche esercenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>attività commerciali;</li> <li>arti e professioni.</li> </ul> <p>Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).</p> <p><b>Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP</b> Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa:</p>																													

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropecc.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• si avvalgano del regime forfetario o di quello di vantaggio;</li> <li>• siano privi di autonoma organizzazione, secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere).</li> </ul>
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI</b>	<p>Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p><b>Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"</b> Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>• 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;</li> <li>• 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.</li> </ul> <p><b>Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"</b> Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;</li> <li>• per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;</li> <li>• per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</li> </ul>
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE</b>	<p>Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;</li> <li>• il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di <i>design</i> e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;</li> <li>• per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;</li> <li>– per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;</li> <li>– per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.</li> </ul> </li> </ul>
<b>SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI (ESTENSIONE AL BILANCIO 2021)</b>	<p>Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020.</p> <p>La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento.</p> <p>La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.</p>
<b>INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI</b>	<p>Viene prorogato, con modifiche, l'incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.</p> <p>Viene introdotto l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.</p> <p>Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. "bonus aggregazioni".</p>
<b>INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (PROROGA)</b>	<p>Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p>
<b>BONUS MOBILI (PROROGA)</b>	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili". Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.</p> <p>Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;</li> </ul>

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
 @mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
 @mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropecc.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.</li> </ul>
<b>INTERVENTI ANTISISMICI – SISMABONUS (PROROGA)</b>	Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili.
<b>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (PROROGA)</b>	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024. Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2- <i>quater</i> 1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.
<b>SUPERBONUS DEL 110% (PROROGA)</b>	Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8- <i>bis</i> dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino: <ul style="list-style-type: none"> <li>al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati: <ul style="list-style-type: none"> <li>da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);</li> <li>da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);</li> <li>da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;</li> </ul> </li> <li>al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;</li> <li>al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.</li> </ul> <p>Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;</li> <li>nell’introduzione, nel co. 13-<i>bis</i> dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;</li> <li>nella specificazione, sempre nel co. 13-<i>bis</i> dell’art. 119, che i prezzi individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzi regionali e i prezzi DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico con il superbonus o il “semplice” sismabonus, nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il <i>bonus</i> facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).</li> </ul>
<b>NUOVA DETRAZIONE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	Viene introdotto un <i>bonus</i> edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>spetta nella misura del 75%;</li> <li>spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;</li> <li>deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.</li> </ul> <p>La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;</li> </ul>

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
 @mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
 @mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;</li> <li>30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.</li> </ul> <p>Anche questo nuovo <i>bonus</i> edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.</p>
<b>BONUS FACCIATE (PROROGA)</b>	La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. " <i>bonus</i> facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.
<b>BONUS VERDE (PROROGA)</b>	È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. " <i>bonus verde</i> " di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta: <ul style="list-style-type: none"> <li>per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024;</li> <li>fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.</li> </ul>
<b>OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO</b>	Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai <i>bonus</i> edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei <i>bonus</i> edilizi;</li> <li>amplia il novero delle detrazioni "<i>edilizie</i>" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);</li> <li>generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. "<i>minori</i>" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "<i>bonus facciate</i>"), l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;</li> <li>comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.</li> </ul>
<b>DETRAZIONE IRPEF PER I GIOVANI INQUILINI</b>	Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, in relazione all'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).  <b>Ambito soggettivo</b> L'agevolazione riguarda i giovani: <ul style="list-style-type: none"> <li>di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti</li> <li>con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.</li> </ul> <b>Durata e condizioni</b> Dall'1.1.2022, la detrazione spetta: <ul style="list-style-type: none"> <li>per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);</li> <li>a condizione che l'abitazione locata sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.</li> </ul> Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.  <b>Determinazione della detrazione</b> Dall'1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a 991,60 euro;</li> <li>ovvero, se superiore, al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.</li> </ul> La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.
<b>TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E</b>	Viene prorogata anche per il 2022 l'agevolazione per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.  <b>Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022</b>

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
IAP (PROROGA DELL'ESENZIONE IRPEF)	<p>Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;</li> <li>• i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.</li> </ul>
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI DEL PROFESSIONISTA PER MALATTIA O INFORTUNIO	<p>In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;</li> <li>• l'esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento.</li> </ul> <p><b>Sospensione dei termini</b> In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell'art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124,</li> <li>• parto prematuro della libera professionista,</li> <li>• interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,</li> <li>• decesso del libero professionista,</li> </ul> <p>sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospedale (o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all'interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).</p> <p>Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.</p> <p><b>Esclusione della responsabilità</b> In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.</p> <p><b>Documentazione</b> La sospensione dei termini e l'esclusione della responsabilità operano purché sussistano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;</li> <li>• un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.</li> </ul> <p>Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame.</p> <p>In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.</p> <p><b>Accertamento e sanzioni</b> La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione.</p> <p>Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. Le suddette sanzioni si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.</p>
CARTELLE DI PAGAMENTO (POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO)	<p>Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di <b>180 giorni</b> e non di 60 giorni.</p> <p>Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.</p>
	<p>Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e</p>

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>SETTORE DELLO SPORT</b> (SOSPENSIONE VERSAMENTI DI 01 – 02 – 03 2022)	dilettantistiche che: <ul style="list-style-type: none"> <li>hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;</li> <li>operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.</li> </ul> <p><b>Versamenti sospesi</b>            Sono sospesi i termini relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;</li> <li>agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;</li> <li>ai versamenti dell'IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;</li> <li>ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.</li> </ul> <p><b>Ripresa dei versamenti</b>            I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in un'unica soluzione entro il 30.5.2022;</li> <li>ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 30.5.2022.</li> </ul> I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detto mese.
<b>PROROGA DELLE            MISURE IN FAVORE            DELL'ACQUISTO DELLA            CASA DI ABITAZIONE            PER GLI UNDER 36</b>	Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età. <p><b>Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36</b>            L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.            L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;</li> <li>nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.</li> </ul> Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. <p><b>Accesso al fondo di garanzia per la prima casa</b>            È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.</p>
<b>IMU</b> (RIDUZIONE PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO)	Per il solo anno 2022, viene stabilito che l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,5%. L'agevolazione è stata introdotta dal co. 48 dell'art. 1 della L. 178/2020 a decorrere dall'anno 2021 e riguarda sia l'IMU che la TARI. Dall'1.1.2021, pertanto, sull'unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all'estero, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'IMU è ridotta alla metà e ulteriormente ridotta al 37,5% per il solo anno 2022;</li> <li>la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai co. 639 e 668 dell'art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.</li> </ul>
<b>IMU</b> (AGEVOLAZIONE PER I COMMERCianti NEI COMUNI FINO A 500 ABITANTI)	Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell'IMU. L'agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l'esercizio dell'attività economica. I criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM.
<b>IMPREDITORIA            FEMMINILE</b>	Sono estese all'imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le <b>imprese agricole</b> a prevalente o totale partecipazione giovanile.
<b>BONUS TV</b>	Sono rfinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
 @mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
 @mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>MISURE EMERGENZIALI DI SOSPENSIONE DEI MUTUI PRIMA CASA (PROROGA)</b>	<p>È prorogato al 31.12.2022 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;</li><li>• cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.</li></ul> <p>Fino al 31.12.2022 è consentito l'accesso al Fondo anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;</li><li>• mutui a favore di contraenti che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa;</li><li>• mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.</li></ul>
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI ACCUMULO</b>	<p>Viene previsto un credito d'imposta, ai fini IRPEF, per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico)</p>

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

[www.studioulivi.it](http://www.studioulivi.it)

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489